

Marghera 25/10/2016

Comunicato Ufficiale N° 2 .

1) Comunicazioni:

Si comunica che in data 19/10/2016 presso la sede regionale UISP, sita in via Confalonieri 14 a Marghera, si è riunita la Commissione giudicante di 2° Istanza ed ha nominato Responsabile per la C.G. 2° Istanza l'avv. Luca Ricato.

2) Commissione Giudicante di 2° Istanza:

Stagione sportiva 2016/2017

Commissione Giudicante di 2° Istanza

Decisione n.1/2016 (Stagione Sportiva 2016/2017)

La Commissione Giudicante di 2° Istanza nelle persone dei Sig.ri

Avv. Luca Ricato - responsabile
Martini Gabriele - componente
Alessandro Raimondi - componente
Massimo Schiavo - componente
Giovanni Ruggeri - componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente A.C.Lusia

Partita Palugana United – AC Lusia
45° Campionato Provinciale di Calcio a 11 UISP Rovigo
Disputata il 08/10/2016 a Palugana (PD)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 14/10/2016 la società A.C. LUSIA nella persona del suo presidente sig. Piccolo Ermanno proponeva ricorso avverso il provvedimento del giudice di 1° Istanza nella persona dell'avv. Munari Gianfranco con delibera pubblicata il giorno 13/10/2016, comunicato ufficiale n.5 della Lega Calcio UISP di Rovigo, in riferimento alla gara Palugana United – A.C. Lusia disputata in data 08/10/2016 a Palugana(PD). La ricorrente chiedeva l'annullamento o quanto meno la riduzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori Capato Andrea e Capato Marco.

A fondamento del ricorso, la deducente, dopo aver descritto sommariamente l'episodio del fallo di gioco dal quale è scaturita la reazione dei giocatori che ha portato al provvedimento di espulsione dei giocatori sopraccitati , contestava la decisione del direttore di gara, ritenendo che non avesse compreso il reale accadimento dei fatti senza fornire ulteriori argomentazioni.

Motivazioni

La Commissione Giudicante di 2° Istanza riunitasi in data 19/10/2016 richiamandosi alla Normativa Generale della UISP Nazionale - ed. 2016 ai sensi del R.D. capo III° dell'art. 71 lett. f evidenzia che l'istante non ha allegato/prodotto o dimesso indicazioni di prove o eventuali dichiarazioni testimoniali a fondamento del ricorso il quale pertanto risulta inammissibile. Ad ogni modo, anche volendo entrare nel merito dell'istanza, si evidenzia come la carenza di prove a sostegno delle scarse argomentazioni, non consente di riformare la decisione del giudice di 1° istanza, in quanto si precisa che il referto arbitrale costituisce prova legale ai sensi del R.D. capo V° art. 90 lett. b, non superabile senza valida contraria allegazione/documentazione probatoria allo stato inesistente.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante di 2° Istanza rigetta per inammissibilità ai sensi del R.D. capo III art.71 lett. f della Normativa Generale della UISP Nazionale – ed. 2016, il ricorso proposto dalla A.C. Luisa riportandosi integralmente a quanto statuito dal Giudice di 1° grado.

Dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso.

Dispone la comunicazione della seguente decisione alla Lega Calcio UISP Territoriale di Rovigo per gli adempimenti di cui al R.D. capo VI° art. 96 lett. a.

Così deciso in Marghera il 19/10/2016.

Commissione Giudicante di 2° Istanza

Il Responsabile

Avv. Luca Ricato



Stagione sportiva 2016/2017

Commissione Giudicante di 2° Istanza

Decisione n.2/2016 (Stagione Sportiva 2016/2017)

La Commissione Giudicante di 2° Istanza nelle persone dei Sig.ri

Avv. Luca Ricato - responsabile
Martini Gabriele - componente
Alessandro Raimondi - componente
Massimo Schiavo - componente
Giovanni Ruggeri - componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Paluana United S.G.
Partita Palugana United – AC Lusia
45° Campionato Provinciale di Calcio a 11 UISP Rovigo
Disputata il 08/10/2016 a Palugana (PD)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 15/10/2016 la società Palugana United G.S. nella persona del suo presidente sig. Franchin Romeo proponeva ricorso avverso il provvedimento del giudice di 1° Istanza nella persona dell'avv. Munari Gianfranco con delibera pubblicata il giorno 13/10/2016, comunicato ufficiale n.5 della Lega Calcio UISP di Rovigo, in riferimento alla gara Palugana United – A.C. Lusia disputata in data 08/10/2016 a Palugana (PD). La ricorrente chiedeva l'annullamento o quanto meno la riduzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori Zanetti Luca e Islami Murat.

A fondamento del ricorso, la deducente, dopo aver descritto sommariamente l'episodio del fallo di gioco dal quale è scaturita la reazione dei giocatori che ha portato al provvedimento di espulsione dei giocatori sopracitati, contestava la decisione del direttore di gara, ritenendo che non avesse compreso il reale accadimento dei fatti senza fornire ulteriori argomentazioni.

Motivazioni

La Commissione Giudicante di 2° Istanza riunitasi in data 19/10/2016 richiamandosi alla Normativa Generale della UISP Nazionale - ed. 2016 ai sensi del R.D. capo III° dell'art. 71 lett. f evidenzia che l'istante non ha allegato/prodotto o dimesso indicazioni di prove o eventuali dichiarazioni testimoniali a fondamento del ricorso il quale pertanto risulta inammissibile. Ad ogni modo, anche volendo entrare nel merito dell'istanza, si evidenzia come la carenza di prove a sostegno delle scarse argomentazioni, non consente di riformare la decisione del giudice di 1° istanza, in quanto si precisa che il referto arbitrale costituisce prova legale ai sensi del R.D. capo V° art. 90 lett. b, non superabile senza valida contraria allegazione/documentazione probatoria allo stato inesistente.

P.Q.M.


La Commissione Giudicante di 2° Istanza rigetta per inammissibilità ai sensi del R.D. capo III° art.71 lett. f, il ricorso proposto dalla società Palugana United G.S. riportandosi integralmente a quanto statuito dal Giudice di 1° grado.

Dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso.

Dispone la comunicazione della seguente decisione alla Lega Calcio UISP Territoriale di Rovigo per gli adempimenti di cui al R.D. capo VI° art. 96 lett. a.

Così deciso in Marghera il 19/10/2016.

Commissione Giudicante di 2° Istanza
Il Responsabile
Avv. Luca Ricato



UISP Veneto Calcio
Il Commissario
Giorgio Grespan

